

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 ottobre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 27.

Norme per il turismo ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 28.

Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 29.

Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza ..... Pag. 9

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 23.

Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima. Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 1996, n. 3.

Regolamento regionale relativo al procedimento disciplinare per il personale non dirigente ed alla costituzione e al funzionamento del Collegio arbitrale ..... Pag. 13

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1996, n. 18.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, concernente: «Disciplina delle attività di volontariato nella Regione Lazio» ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1996, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 38. Pag. 15

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1996, n. 6.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1996, n. 7.

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994 ..... Pag. 16

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17.

Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi ..... Pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 1996, n. 43.

Attuazione della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 - Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica ... Pag. 17

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ..... Pag. 18

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1996, n. 0184/Pres,

Approvazione del regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese ..... Pag. 20

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA** 5 giugno 1996, n. 0201/Pres.

Regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 19-24 dell'art. 167 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Approvazione. . . . . Pag. 21

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

**Provincia di Bolzano**

**LEGGE PROVINCIALE** 15 maggio 1996, n. 9.

Semplificazione di procedure amministrative per l'impianto e l'esercizio di ascensori . . . . . Pag. 23

**LEGGE PROVINCIALE** 21 maggio 1996, n. 10.

Modifiche alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano». . . . . Pag. 23

**LEGGE PROVINCIALE** 21 maggio 1996, n. 11.

Modifiche di leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente, di applicazione delle sanzioni amministrative e di personale del servizio sanitario provinciale . . . . . Pag. 24

**LEGGE PROVINCIALE** 22 maggio 1996, n. 12.

Riordino del sistema statistico provinciale . . . . . Pag. 26

## REGIONE SICILIA

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 27.

## Norme per il turismo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport*

1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

## Art. 2.

*Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico*

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, è nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed è composto oltre che dal Presidente:

a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo comprese nel territorio della provincia regionale;

b) dal sindaco del capoluogo della provincia regionale o da un assessore da lui designato;

c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;

d) dal presidente della camera di commercio, industria ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;

e) da tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino alla loro scadenza. I componenti che vengono meno non possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.

5. La lettera d) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 con modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

## Art. 3.

*Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva*

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi-agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.

11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

## Art. 4.

*Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica*

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro trentottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.

2. Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.

3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.

4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, l'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico trasmette all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.

6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classificazione.

7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio.

#### Art. 5.

##### *Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica*

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.

2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.

3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.

6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.

7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.

8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.

9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.

10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.

#### Art. 6.

##### *Denominazione delle aziende ricettive informazioni descrittive - sanzioni amministrative*

1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico su proposta del titolare.

2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:

a) all'esterno:

il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione;

b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

la licenza d'esercizio;

l'estratto della denuncia dei requisiti, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente;

il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti;

la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

3. L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che:

attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5, ovvero denuncia elementi non veritieri o incompleti;

si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine;

utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con un numero di posti-letto superiore a quello autorizzato.

4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura.

5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, può presentare ricorso in unica istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il quale decide sentito il parere del Consiglio regionale per il turismo.

6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all'esito del ricorso di cui al comma 5.

7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla Regione siciliana per attività promozionali.

#### Art. 7.

##### *Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale*

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dopo la parola: «trasporti» sono sopresse le parole: «sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4.»;

b) al quinto comma dopo la parola: «trasporti» sono sopresse le parole: «sentito il comitato per il turismo sociale.»;

2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.

3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «iscritti all'albo regionale» sono sopresse le seguenti: «del comitato regionale per il turismo sociale»;

b) al quarto comma dopo le parole: «e i trasporti», sono sopresse le seguenti: «previo parere del comitato regionale per il turismo sociale».

#### Art. 8.

##### *Vigilanza - Disposizioni transitorie*

1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico:

2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti obbligatori per la classificazione richiesta, possono regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.

2. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.

3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.

4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 10.

##### *Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo*

1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è composto da:

- a) il presidente;
- b) un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede l'Azienda di soggiorno;
- e) un rappresentante dell'AAPIT della provincia ove ha sede la stazione di soggiorno designato dal presidente;
- d) un esperto in marketing designato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;
- f) un esperto in materia turistica designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

2. Il direttore dell'Azienda svolge le funzioni di segretario.

#### Art. 11.

##### *Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie*

1. Il Presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e dura in carica quattro anni.

2. Ai fini della nomina è istituito, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, un apposito albo regionale, al quale possono accedere soggetti che abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un incarico dirigenziale in enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito turistico o che siano stati amministratori di enti pubblici o soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti o docenti universitari di materie economiche o turistiche.

3. I requisiti per l'accesso all'albo sono accertati da un'apposita commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituita da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con funzioni di coordinatore.

4. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 1 sono effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

##### *Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale.*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 è così modificato:

Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
- b) da un medico particolarmente competente in idrotermalismo o materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
- e) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
- d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.

#### Art. 13.

##### *Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale*

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui all'articolo 11, con le stesse procedure.

#### Art. 14.

##### *Nomina del Presidente e dei componenti*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono così sostituiti:

«Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni.

I componenti sono scelti su terre di nomi fornite dagli ordini professionali».

#### Art. 15.

##### *Norma transitoria*

1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale.

#### Art. 16.

##### *Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.

2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) ristrutturazione e adeguamento;
- b) nuove costruzioni.

4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.

#### Art. 17.

##### *Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche*

1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione, l'importo degli interessi dovuto dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1994 e 1995.

2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.

#### Art. 18.

##### *Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 1997*

1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere:

«r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina;

s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato».

#### Art. 19.

##### *Spese di ospitalità per i componenti della FISU*

1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.

2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: «e per l'ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU».

#### Art. 20.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

#### Art. 21.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per il turismo  
le comunicazioni ed i trasporti  
BASILE

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 28.

### Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)

#### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità della legge*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica.

#### Art. 2.

##### *Compiti della guida alpina*

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche scustiche su piste di discesa e di fondo.

#### Art. 3.

##### *Gradi della professione di guida alpina*

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come determinate dal Collegio regionale delle guide di seguito indicato come Collegio; il divieto non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza della predetta abilitazione decade di diritto dall'iscrizione al relativo Registro professionale di cui all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *Registro professionale delle guide alpine*

1. È istituito il Registro professionale delle guide alpine della Regione siciliana, di seguito indicato come Registro.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che risultino iscritti al Registro o che vi siano temporaneamente aggregati.

3. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione al Registro.

4. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale, ovvero che in esso offra le proprie prestazioni ai clienti.

#### Art. 5.

##### *Condizioni per l'iscrizione al Registro*

1. Possono ottenere l'iscrizione al Registro coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, e di 18 anni per gli aspiranti guida;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza, o domicilio, o stabile recapito in un comune della Regione.

#### Art. 6.

##### *Trasferimento e aggregazioni temporanee*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intendono esercitare stabilmente la professione possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nel Registro professionale della Regione siciliana.

2. Il trasferimento è disposto dal Collegio a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o uno stabile recapito in un comune della Regione.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta al Registro o albo di altra regione o provincia autonoma che intende svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci-alpinismo situate nel territorio regionale può chiedere l'aggregazione temporanea al Registro della Regione siciliana, conservando l'iscrizione al Registro o albo della regione o provincia autonoma di provenienza. L'aggregazione è disposta dal Collegio.

4. Non è consentita l'aggregazione temporanea degli aspiranti guida.

#### Art. 7.

##### *Corsi di formazione professionale*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.

3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

4. L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro e, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, coloro che abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

#### Art. 8.

##### *Aggiornamento professionale*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento.

2. Il rinnovo periodico dell'iscrizione al Registro, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1.

3. Per la definizione dei contenuti e delle modalità dei corsi di aggiornamento e per l'individuazione dei casi di esonero dall'obbligo di frequenza, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

#### Art. 9.

##### *Doveri della guida alpina*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti al Registro sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

#### Art. 10.

##### *Tariffe professionali*

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida vengono determinate ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Collegio.

#### Art. 11.

##### *Collegio regionale delle guide alpine*

1. È istituito, come organo di autodisciplina della professione, il Collegio regionale delle guide alpine.

2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.

3. L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo. Ad essa partecipano senza diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 5, le guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.

4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Le riunioni, convocate con un preavviso di almeno sette giorni, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

5. Il direttivo dura in carica tre anni ed è composto da non più di sette membri, dei quali uno designato dalle guide vulcanologiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 19.

6. Il direttivo elegge tra i propri componenti aventi la qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo il presidente del Collegio.

7. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina con proprio decreto le modalità di elezione del direttivo.

8. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. La vigilanza sul Collegio è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### Art. 12.

##### *Funzioni del Collegio*

1. Spetta all'assemblea del Collegio:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
- c) approvare eventuali regolamenti di organizzazione interna;
- d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal direttivo.

2. Il direttivo del Collegio esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. In particolare, spetta al direttivo:

- a) svolgere le funzioni concernenti la tenuta del Registro, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;
- b) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale e applicare le sanzioni disciplinari;
- c) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
- d) collaborare con le competenti autorità regionali, anche sulla base di apposite convenzioni, al fine di tracciare e mantenere i sentieri e gli itinerari montani, nonché per il mantenimento di rifugi e bivacchi.

3. Il presidente rappresenta il Collegio, convoca le riunioni del direttivo e dell'assemblea e ne presiede i lavori.

#### Art. 13.

##### *Sanzioni disciplinari*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nel Registro che si rendano responsabili di violazioni delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 9 e 10, sono passibili, in relazione alla gravità delle violazioni medesime e all'eventuale recidiva, delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dal Registro per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione dal Registro.

2. Gli addebiti che motivano l'irrogazione di una sanzione disciplinare sono contestati all'interessato, il quale può chiedere di essere sentito o presentare memorie scritte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione dell'addebito.

3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposto ricorso al direttivo del Collegio nazionale delle guide. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento.

#### Art. 14.

##### *Esercizio abusivo della professione*

1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di guida vulcanologica di cui al comma 2 dell'articolo 17 è punito ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è irrogata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

#### Art. 15.

##### *Scuole di alpinismo*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può autorizzare l'istituzione di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). I relativi decreti assessoriali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. Alle scuole istituite ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 per le scuole e gli istruttori del Club alpino italiano (C.A.I.).

#### Art. 16.

##### *Accompagnamento in ascensioni ed escursioni su vulcani*

1. L'attività di accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani che prevedono percorsi in zone rocciose, su ghiacciai, terreni innevati, o comunque richiedano per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi, è riservato alle guide alpine di cui all'articolo 2.

2. Nelle escursioni e nelle ascensioni su vulcani che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 l'attività di accompagnamento può essere svolta anche da guide vulcanologiche abilitate ai sensi dell'articolo 18 ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 19.

#### Art. 17.

##### *Assistenza di guida alpina*

1. I concessionari dei servizi pubblici di trasporto dei turisti sull'Etna, che praticano l'accompagnamento di comitive di escursionisti oltre i 2000 metri di quota, devono assicurare la presenza di una guida alpina-maestro di alpinismo per ogni comitiva.

#### Art. 18.

##### *Corsi per l'abilitazione professionale*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.

3. Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

4. L'ammontare delle spese a carico dei partecipanti ai corsi è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

5. Sono ammessi ai corsi i residenti in un comune della Regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo Registro.

#### Art. 19.

##### *Elenco delle guide vulcanologiche*

1. Presso il Collegio è istituito l'elenco delle guide vulcanologiche.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 18.

3. Gli iscritti nell'elenco partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Collegio e designano un loro rappresentante nel direttivo del Collegio medesimo.

4. Il Collegio organizza almeno ogni quattro anni corsi di aggiornamento professionale per le guide vulcanologiche.

5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, non determinata da cause di forza maggiore riconosciute dal direttivo del Collegio, comporta la decadenza dall'elenco.

**Art. 20.****Tariffe**

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali delle guide vulcanologiche sono ogni due anni determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

**Art. 21.****Norme transitorie**

1. Fino a quando non sarà costituito il Collegio, per ogni adempimento connesso all'attuazione della presente legge, la Regione si avvale dell'Associazione Guide Alpine Italiane (A.G.A.I.).

2. Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guida alpina già abilitati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi vigenti e residenti nel territorio della Regione sono iscritti di diritto, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Registro di cui all'articolo 4.

**Art. 22.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996

GRAZIANO

*Assessore regionale per il turismo  
le comunicazioni ed i trasporti*  
BASILE

96R0377

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 29.**

**Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17  
dell'11 aprile 1996)*

**L'ASSEMBLEA REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Applicabilità della disciplina statale*

1. La legge 15 gennaio 1992, n. 21, si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche e integrazioni di cui alla presente legge.

**Art. 2.**

*Esercizio delle funzioni amministrative attuative*

1. L'esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge 6 marzo 1986, n. 9.

2. Ove tali autorità non siano costituite o per i comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati.

3. Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.

4. Al fine di incrementare l'uso dell'autotrasporto pubblico non di linea in servizio di piazza e di favorirne l'accesso a categorie sociali disagiate, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni garantendo al contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.

5. Nell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la lettera c è così sostituita:

«c) i criteri per la determinazione delle tariffe di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)».

**Art. 3.**

*Commissioni provinciali per l'accertamento  
dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio*

1. Le commissioni di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale, con decreto del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sono composte da:

a) il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o un suo delegato;

b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, eletto dai titolari di licenza operanti nel territorio della provincia;

c) due rappresentanti della categoria degli esercenti eletti dai titolari di licenza o autorizzazione operanti nel territorio della provincia;

d) due ufficiali di polizia municipale, estratti a sorte fra tutti quelli che prestano servizio a tale titolo nel territorio della provincia;

e) un funzionario dell'Assessorato regionale dei trasporti, designato dall'Assessore.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal Presidente della stessa.

3. Le commissioni durano in carica tre anni.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di categoria, di cui al comma 1.

**Art. 4.**

*Modifica della disciplina statale*

1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la lettera d) è così sostituita: «d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo 1».

2. Nell'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo capoverso è così sostituito: «È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei comuni ove esiste il servizio di taxi».

3. L'articolo 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è così sostituito: «2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.»

## Art. 5.

*Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione*

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione siciliana sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza o autorizzazione relative a tale servizio, un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo: Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di lire 1.200.000, ed è pagato in sei rate bimestrali.

2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del costo di gestione dell'autoveicolo.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti direttamente agli aventi diritto sulla base degli elenchi presentati bimestralmente dagli stessi, o da chi per essi, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.

## Art. 6.

*Adeguamento dei regolamenti comunali*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni siciliani devono adeguare i propri regolamenti a quanto disposto dalla presente legge.

2. Le situazioni difformi dalla presente legge devono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti, modificati ai sensi del comma 1.

## Art. 7.

*Attività di trasporto a mezzo mototaxi*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche all'attività di trasporto di persone a mezzo di motociclo o motocarrozzetta, altrimenti definita mototaxi, che è in tal senso considerata attività artigianale.

2. I limiti relativi al numero di concessioni non si cumulano con quelli previsti per gli autoservizi non di linea.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di lire 3.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

## Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

Assessore regionale per il turismo  
le comunicazioni ed i trasporti  
BASILE

96R0378

## REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 23.

**Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 5 giugno 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione, nell'operare per lo sviluppo economico e sociale, al fine del superamento degli squilibri tra le categorie economiche ed al fine di sostenere il processo di adeguamento e di sviluppo delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.

2. La Regione favorisce ed incentiva, in particolare, la razionalizzazione e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca e delle strutture ed attrezzature per l'acquacoltura marittima nonché le connesse attività di lavorazione, commercializzazione e conservazione dei prodotti.

3. Ai sensi della presente legge l'attività di miticoltura è assimilata a tutti gli effetti all'acquacoltura marittima.

## Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge purché abilitate all'esercizio della pesca dalle competenti Capitanerie di Porto della Liguria o abilitate all'esercizio dell'acquacoltura marittima:

- a) le imprese individuali;
- b) le imprese costituite in società di persone;
- c) le imprese costituite in cooperativa ivi comprese le cooperative di servizio costituite dalle imprese di pesca e loro consorzi;
- d) le imprese costituite in società di capitali e loro consorzi limitatamente agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

## Art. 3.

*Contributi in conto capitale a fondo perduto*

1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale per l'incentivazione delle seguenti iniziative:

- a) per le attività di pesca marittima:
  - 1) acquisto, installazione e sostituzione delle obbligatorie attrezzature di navigazione e di sicurezza, ivi compresi i sistemi propulsivi nonché le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca;
  - 2) acquisto, installazione e sostituzione degli impianti di bordo per la conservazione del pescato;
  - 3) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti;

b) per le attività di acquacoltura marittima:

1) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere, impianti ed attrezzature;

c) per le attività sia di pesca che di acquacoltura marittime:

1) installazione di attrezzature informatiche;

2) acquisto di mezzi di trasporto isotermitici per la distribuzione dei prodotti;

3) adeguamento delle imbarcazioni da pesca che intendono effettuare il pesca turismo.

#### Art. 4.

##### *Modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi in conto capitale a fondo perduto*

1. Le domande volte ad ottenere i contributi di cui all'art. 3 devono pervenire alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredate da:

a) idonea documentazione a dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 2;

b) relazione tecnico-illustrativa ed economica dell'iniziativa;

c) preventivo o documentazione di spesa;

d) progetto e computo metrico estimativo limitatamente alle iniziative di cui alla lettera a/numero 3 e b/numero 1 del comma 1 dell'art. 3;

e) dichiarazione temporaneamente sostitutiva da cui risulti l'eventuale richiesta od ottenimento, per la stessa iniziativa, di altre provvidenze pubbliche;

f) documentazione finalizzata alla richiesta di certificazione antimafia di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, ove prevista.

2. La Regione, in sede di istruttoria delle domande, verifica l'intervenuta acquisizione del parere favorevole di impatto ambientale, per gli interventi di piscicoltura oltre i due ettari, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

#### Art. 5.

##### *Procedure*

1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che:

a) assicurino la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sotto il profilo dell'igiene alimentare;

b) favoriscano la sicurezza delle operazioni di bordo ivi comprese quelle di navigazione;

c) favoriscano una efficiente organizzazione ed economicità di gestione delle aziende interessate;

d) prevedano l'impiego di tecnologie avanzate, in particolare, di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell'energia nonché all'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

2. La Giunta regionale, al fine di determinare la graduatoria degli interventi, fissa i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di iniziative di cui al comma 1. A parità di punteggio ha valore l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. La Giunta regionale approva la graduatoria degli interventi compresi quelli contenuti nella graduatoria dell'anno precedente e non finanziati, per i quali sia stata presentata, entro il 30 aprile, conferma dell'istanza pregressa, eventualmente aggiornata nei costi.

4. La Giunta regionale, inoltre, per ciascun intervento ammesso a contributo:

a) determina l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo concedibile;

b) fissa i tempi di attuazione della iniziativa stessa;

c) indica le modalità di erogazione del contributo.

5. Possono essere ammesse a contributo anche iniziative che abbiano beneficiato di sovvenzioni pubbliche fino a concorrenza con la quota percentuale di contributo prevista dal comma 7.

6. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative realizzate non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo.

7. I contributi da assegnare ai sensi dell'art. 3 non possono superare i seguenti valori percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

a) 30 per cento per le iniziative di cui alla lettera a) numero 1 e alla lettera c) numero 1;

b) 50 per cento per le iniziative di cui ai restanti punti.

#### Art. 6.

##### *Contributi in conto interessi sui prestiti di esercizio*

1. La Regione concede altresì contributi in conto interessi sui prestiti annuali di esercizio nei limiti delle disponibilità di bilancio e con i massimali di cui al comma 3.

2. Il contributo a carico della Regione è pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente all'atto della registrazione di cui al comma 5, fissato dal Ministero del tesoro e il tasso a carico degli operatori come stabilito dall'art. 7, comma 2, della legge 28 agosto 1989 n. 302 (disciplina del credito peschereccio di esercizio).

3. L'importo massimo del prestito, aggiornabile periodicamente con provvedimento della Giunta regionale, è stabilito:

a) in lire 75.000.000 per i soggetti di cui all'art. 2 lettere a) e b). L'importo per ciascun soggetto è determinato moltiplicando la stazza lorda delle imbarcazioni impiegate, espressa in tonnellate e risultante dall'estratto matricola rilasciato dalla competente Capitaneria di porto, per lire 5.000.000 fino a 10 tonnellate di stazza lorda e per lire 3.500.000 oltre le 10 tonnellate di stazza lorda;

b) in lire 750.000.000, per i soggetti di cui all'art. 2 lettera c), con il massimale di lire 300.000.000 per i prestiti di gestione da riferire esclusivamente alle spese relative all'acquisto di carburanti e al pagamento di salari e stipendi degli addetti e di lire 450.000.000 per le anticipazioni ai soci conferenti i prodotti ittici;

c) in lire 450.000.000, per i soggetti di cui all'art. 2 lettera d).

4. L'ammontare del prestito concedibile ai sensi del comma 3 lettere b) e c) è determinato dall'istituto di credito cui la richiesta viene inoltrata, operando la media delle corrispondenti voci di spesa verificate negli ultimi due anni e risultanti da apposita certificazione del Collegio dei sindaci.

5. La concessione di tali prestiti è subordinata alla preventiva registrazione, a soli fini di capienza, da parte della Regione, dei relativi importi.

6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) è riservata una quota pari ai tre quarti dello stanziamento globale disponibile.

7. In caso di mancata utilizzazione di somme corrispondenti ad una delle due quote di riparto di cui al comma 6 i contributi disponibili possono essere utilizzati, nello stesso esercizio, in aumento dell'altra quota.

8. La Regione e gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio di esercizio stipulano convenzioni per la concessione dei prestiti di cui alla presente legge.

9. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere in particolare:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento e la relativa documentazione occorrente;

b) le modalità ed i termini di liquidazione e di pagamento del concorso regionale;

c) le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti della documentazione necessaria per assicurare il rispetto della normativa di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.

10. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate dalla Regione con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 12 agosto 1992 n. 18 recante norme in materia di pesca e acquacoltura marittima.

#### Art. 7.

##### *Contributi a favore dei fondi di garanzia*

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai fondi di garanzia operanti a favore delle Società cooperative di pesca e di acquacoltura marittima.

2. I contributi sono concessi in misura proporzionale alla somma necessaria a ricostituire l'ammontare delle garanzie prestate nell'anno precedente, al netto dei rientri, sulla base di istanza da presentare alla regione entro il 30 settembre di ciascun anno.

#### Art. 8.

##### Comitato tecnico regionale della pesca

1. È istituito il Comitato tecnico regionale della pesca, che formula proposte e pareri sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacoltura.

2. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale competente o un suo delegato, che lo presiede;

b) sette rappresentanti delle imprese che operano nei settori della pesca, dell'acquacoltura marittima e delle connesse attività di lavorazione e conservazione dei prodotti, di cui:

1) tre designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative operanti in tali settori;

2) due designati dalle organizzazioni regionali rappresentative delle imprese artigiane;

3) uno designato dalla federazione nazionale delle imprese della pesca;

4) uno scelto tra una terna di nomi proposta dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori del mare;

c) un rappresentante designato dall'Osservatorio ligure per la pesca, l'acquacoltura marittima e l'ambiente marino;

d) due esperti designati dall'Università degli studi di Genova;

e) un rappresentante designato dal Compartimento marittimo regionale;

f) un funzionario regionale appartenente alla Struttura allevamento caccia e pesca che svolge funzioni di segretario del Comitato;

g) un funzionario regionale appartenente alla struttura Ambiente marino-costiero.

#### Art. 9.

##### Studi e ricerche

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale approva ed attua un programma di iniziative finalizzate:

a) all'effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi statali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e di acquacoltura marittima;

b) allo svolgimento di studi per la valorizzazione qualitativa dei prodotti ittici;

c) al miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti ittici.

#### Art. 10.

##### Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente

1. La Regione Liguria può instaurare rapporti di collaborazione con il consorzio tra società cooperative denominato «Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente» al fine, soprattutto, di potersi avvalere delle ricerche e dei dati attinenti le problematiche della pesca, in possesso del consorzio medesimo.

#### Art. 11.

##### Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il termine di cui all'art. 4, comma 1, è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel primo anno di applicazione della presente legge i contributi di cui all'art. 7 sono concessi dalla Giunta regionale in uguale misura tra gli aventi diritto che presentino la relativa istanza entro il 31 ottobre 1996.

3. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma.

#### Art. 12.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995;

b) prelevamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9520 «Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996;

c) riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996;

d) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 dei seguenti capitoli:

1) capitolo 697 «Attuazione del programma di iniziativa della Giunta regionale per l'effettuazione di studi e ricerche in materia di pesca e acquacoltura marittima» con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza e di lire 20.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all'art. 9;

2) capitolo 8241 «Contributi in conto capitale per le attività della pesca e di acquacoltura marittima con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza per gli oneri di cui all'art. 3;

3) capitolo 8242 «Contributi in conto interessi su prestiti annuali di esercizio a favore delle imprese di pesca e dell'acquacoltura marittima» con lo stanziamento di lire 130.000.000 in termini di competenza e di lire 130.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all'art. 6;

4) capitolo 8243 «Contributi ai fondi di garanzia delle società cooperative della pesca e dell'acquacoltura marittima» con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all'art. 7.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli effetti dell'art. 13 comma 2 è mantenuto nel bilancio 1996 il capitolo 8225 dello stato di previsione della spesa che è soppresso a decorrere dall'esercizio 1997, fatta salva la gestione dei residui.

4. Sono soppressi i capitoli 8050 «Contributi in conto capitale per le attività della pesca», per memoria e 8055 «Contributi in conto capitale per le iniziative di ricerca scientifica applicata alla pesca» per memoria.

#### Art. 13.

##### Abrogazione della normativa previgente

1. È abrogata la legge regionale 23 aprile 1982 n. 21.

2. È abrogata la legge regionale 12 agosto 1992 n. 18, fatto salvo il completamento per l'anno 1996 dei relativi interventi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 maggio 1996.

MORI

**REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 1996, n. 3.**

**Regolamento regionale relativo al procedimento disciplinare per il personale non dirigente ed alla costituzione e al funzionamento del Collegio arbitrale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 5 giugno 1996)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1.**

*Ufficio competente per i procedimenti disciplinari*

1. La Struttura risorse umane è competente per i procedimenti disciplinari, fatta eccezione per le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto o censura.

2. La Struttura risorse umane, su segnalazione del dirigente della Struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente stesso, istruisce il procedimento ed applica la sanzione.

**Art. 2.**

*Contestazione scritta*

1. Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, può essere adottato senza previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente.

**Art. 3.**

*Irrogazione delle sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto o censura*

1. Il rimprovero verbale è inflitto direttamente dal dirigente della Struttura di appartenenza del dipendente.

2. Il rimprovero scritto o censura è inflitto con decreto del dirigente della Struttura di appartenenza del dipendente.

3. Il dirigente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, stabilendo contestualmente la convocazione dell'audizione del dipendente che può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4. L'audizione per la difesa, di cui al comma 3, non può essere fissata prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.

5. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Copia della contestazione dell'addebito nonché del decreto di irrogazione della sanzione devono essere tempestivamente trasmesse alla Struttura risorse umane.

**Art. 4.**

*Irrogazione delle sanzioni disciplinari della multa, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso.*

1. Il dirigente della Struttura in cui il dipendente lavora, nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell'art. 1, segnala, entro dieci giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, alla Struttura risorse umane i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine stabilito si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

2. Il dirigente della Struttura risorse umane provvede, entro venti giorni dalla ricezione della segnalazione di cui al comma 1, alla contestazione scritta dell'addebito, stabilendo contestualmente la convocazione dell'audizione del dipendente che può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

3. L'audizione per la difesa, di cui al comma 2, non può essere fissata prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.

4. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni con decreto del dirigente della Struttura risorse umane.

**Art. 5.**

*Diritto di accesso*

1. Il dipendente o un suo difensore delegato può accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

**Art. 6.**

*Criteri di irrogazione delle sanzioni. Riduzione della sanzione. Estinzione del procedimento*

1. Il soggetto competente ai sensi dell'art. 1, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione ritenuta applicabile in osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Qualora ritenga non farsi luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

2. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta; in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

3. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

4. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

**Art. 7.**

*Impugnazione delle sanzioni*

1. Entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 8.

2. Il Collegio arbitrale emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e il dirigente della Struttura risorse umane è tenuto ad uniformarvisi. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

**Art. 8.**

*Costituzione e funzionamento del Collegio arbitrale*

1. Il Collegio arbitrale si compone di cinque membri, di cui due rappresentanti dell'amministrazione, due rappresentanti dei dipendenti e un presidente indicato dagli stessi.

2. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nomina, immediatamente dopo l'insediamento della Giunta stessa, i dieci rappresentanti dell'amministrazione tra esperti in discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo o il diritto del lavoro.

3. I dieci rappresentanti dei dipendenti sono designati dalla R.S.U. del personale non dirigente.

4. I rappresentanti di cui ai commi 2 e 3 procedono, non appena individuati, all'indicazione, di comune accordo, di cinque presidenti esterni all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza, scelti tra avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo, magistrati e professori universitari di ruolo in materie giuridiche.

5. In mancanza di accordo la Regione richiede la nomina dei presidenti al presidente del Tribunale di Genova.

6. Una volta individuati tutti i rappresentanti ed i presidenti la composizione del Collegio arbitrale viene determinata tramite estrazione a sorte da effettuarsi a cura della Struttura risorse umane, in seduta pubblica secondo le modalità previste dal comma 7.

7. Formate le liste, rispettivamente, dei presidenti, dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti viene estratto a sorte un nominativo dalla lista dei presidenti, due dalla lista dei rappresentanti dell'amministrazione e due dalla lista dei rappresentanti dei dipendenti, che formeranno il Collegio arbitrale nella prima composizione e così fino alla quinta.

8. Le impugnazioni dei dipendenti al Collegio arbitrale sono devolute all'esame del Collegio, nelle cinque composizioni, attenendosi ad un criterio strettamente di rotazione cronologica (dalla composizione n. 1 alla composizione n. 5).

9. In caso di comprovato ed assoluto impedimento del presidente o di un rappresentante a partecipare alla seduta o in caso di astensione o ricusazione, il presidente o il rappresentante che incorra in una di queste ipotesi viene sostituito con l'omologo componente previsto nella composizione immediatamente successiva.

10. In caso di cessazione dall'incarico di componenti del Collegio arbitrale, anche per dimissioni, qualora si tratti di presidente si procede alla sostituzione seguendo la procedura di cui ai commi 4 e 5; nel caso di rappresentante dell'amministrazione la Giunta regionale nomina un nuovo componente ai sensi del comma 2; nel caso di rappresentante dei dipendenti la R.S.U. del personale non dirigente provvede alla designazione di altro componente in sostituzione del rappresentante cessato.

11. Il Collegio arbitrale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per tutta la durata della legislatura ed esercita le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Collegio.

12. Entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina il Collegio arbitrale si riunisce per definire le modalità del proprio funzionamento.

13. Ai componenti del Collegio arbitrale spettano le competenze previste dalla normativa regionale vigente.

#### Art. 9.

##### *Norma transitoria*

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale procede alla nomina dei rappresentanti dell'amministrazione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 10.

##### *Norma di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. 29/1993 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e alle disposizioni in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 5 maggio 1996

MORI

96R0539

## REGIONE LAZIO

### LEGGE REGIONALE 23 maggio 1996, n. 18.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, concernente: «Disciplina delle attività di volontariato nella Regione Lazio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che può essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori di intervento, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4.

2. Le organizzazioni di volontariato, operanti da almeno sei mesi nella Regione, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, presentano, al Presidente della Giunta regionale, domanda di iscrizione nel registro regionale di cui al comma 1, corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull'attività che l'organizzazione svolge, o che intende svolgere nell'ambito del territorio regionale con l'indicazione della qualificazione del personale utilizzato.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato, le quali, negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume prevedano espressamente:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) la democraticità delle strutture;

c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

e) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;

f) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi, od i lasciti ricevuti;

g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. L'iscrizione nel registro regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente nel settore di intervento, previa verifica dei requisiti richiesti. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta. Il diniego dell'iscrizione stessa viene disposto con provvedimento motivato. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe il termine indicato.

5. Il Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, cura, d'intesa con l'assessorato competente nel settore di intervento, la tenuta del registro regionale e procede, con periodicità annuale, alla revisione e all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione. L'eventuale cancellazione dal registro regionale è disposta, con provvedimento moti-

vato, dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nel settore di intervento, sentito l'osservatorio regionale di cui all'art. 8.

6. Contro il diniego dell'iscrizione e contro la cancellazione dal registro regionale è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.

7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro regionale all'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne dà pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

8. L'iscrizione al registro regionale è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonché per l'applicazione delle disposizioni relative all'acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 8 della legge stessa».

#### Art. 2.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis  
*Documentazione sull'attività svolta*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, i seguenti documenti sottoscritti dal rappresentante legale:

a) una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) una dichiarazione attestante il permanere nell'organizzazione dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro regionale;

c) una relazione sulle attività produttive commerciali, eventualmente esercitate, ed il loro apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha svolto attività commerciali;

d) un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, dall'organizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266 del 1991, o, altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro;

e) una dichiarazione attestante l'avvenuto rinnovo per l'anno in corso della polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 266 del 1991.

2. Ove l'organizzazione non produca la documentazione nel termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, sentito l'assessorato competente nel settore d'intervento e, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, dispone la cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

3. Le organizzazioni di volontariato sono, comunque, tenute a comunicare alla Presidenza della Giunta le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti, entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1».

#### Art. 3.

1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4, o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell'attività di volontariato, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nel settore di intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.»

#### Art. 4.

1. L'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.  
*Vigilanza*

1. Gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali, territorialmente competenti, esercitano azione di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3, anche se non convenzionate.

2. Tale attività di vigilanza e di controllo può essere svolta in qualsiasi momento ed anche in base a segnalazioni di singoli cittadini e di forze sociali interessate.

3. Eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività di volontariato vengono immediatamente comunicate, dall'ente locale o dall'azienda unità sanitaria locale interessata, al Presidente della Giunta regionale anche ai fini dell'eventuale cancellazione dal registro regionale di cui all'art. 3, o della revoca dei contributi concessi ai sensi dell'art. 9.»

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 maggio 1996

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1996.*

96R0506

### LEGGE REGIONALE 23 maggio 1996, n. 19.

#### Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 38.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1996)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, è aggiunta la seguente: «i bis) l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossico nocivi e i relativi provvedimenti autorizzativi».

#### Art. 2.

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera i bis)».

#### Art. 3.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, dopo le parole: «smaltimento dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e dei rifiuti».

#### Art. 4.

1. L'art. 16 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, è abrogato.

## Art. 5.

1. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, è abrogato.

## Art. 6.

1. Il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 9, la Giunta regionale autorizza, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, su proposta della provincia interessata che provvederà a tenerne conto in sede di elaborazione del proprio piano provinciale, interventi in materia di trattamento dei rifiuti, tendenti al contenimento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, anche ai fini del recupero energetico dei rifiuti stessi.»

## Art. 7.

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.  
Rinnovo autorizzazioni

1. Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali, le autorizzazioni agli impianti di rifiuti urbani, speciali assimilabili e speciali, esistenti all'entrata in vigore della legge ed autorizzati ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dell'art. 31 della legge regionale n. 53 del 1986 o in esecuzione del piano rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 277 del 1986, sono rinnovate o prorogate dagli stessi enti che le hanno precedentemente rilasciate.»

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 maggio 1996

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1996.*

96R0507

## REGIONE PUGLIA

## LEGGE REGIONALE 3 giugno 1996, n. 6.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61  
Suppl. del 10 giugno 1996)*

*(Omissis).*

96R0571

## LEGGE REGIONALE 6 giugno 1996, n. 7.

**Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65  
Suppl. del 21 giugno 1996)*

*(Omissis).*

96R0572

## REGIONE MARCHE

## LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17.

**Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 38  
del 6 giugno 1996)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in previsione della ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi e nell'intento di celebrare questo evento di assoluto rilievo internazionale e di indiscutibile importanza culturale, da sviluppare avendo attenzione anche ad iniziative volte allo studio ed alla conoscenza delle Marche del tempo, tenuto conto dei riflessi di immagine che ha nei confronti dell'intera regione, predispose ed attua un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi leopardiani nelle Marche.

## Art. 2.

*Programma di interventi per le celebrazioni leopardiane*

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è finalizzato:
  - a) alla realizzazione di convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Giacomo Leopardi;
  - b) all'attuazione di mostre, di iniziative anche a carattere didattico, finalizzate alla divulgazione dell'opera del poeta;
  - c) al recupero edilizio ed al restauro conservativo dei luoghi leopardiani ubicati nelle Marche. Prioritariamente all'acquisto, da parte del Comune di Recanati, del Monastero S. Stefano in Recanati con porzione del Colle dell'infinito. Il Comune di Recanati provvederà all'utilizzo dell'immobile, anche tramite convenzioni o accordi di programma, con Enti, Istituzioni e Associazioni su progetti specifici finalizzati alla valorizzazione e diffusione della figura di Leopardi e alla promozione e svolgimento di attività culturali;
  - d) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

## Art. 3.

*Comitato per le celebrazioni leopardiane*

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 2 è attuato dal Comitato per le celebrazioni leopardiane, già istituito con l.r. 15 maggio 1987, n. 22, attualmente in carica.
2. Il programma delle iniziative è definito, sentite le indicazioni di un Comitato scientifico nominato dal Consiglio regionale e formato da quattro esperti dichiara fama e dal direttore del Centro nazionale di studi leopardiani o suo rappresentante.

3. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal Comitato di cui al comma 1 provvede una segreteria presso il servizio beni ed attività culturali della Giunta regionale secondo criteri stabiliti d'intesa con il Comune di Recanati.

4. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi degli enti e organismi interessati all'iniziativa.

5. Il Comitato rimette alla Giunta regionale un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione illustrativa delle attività svolte.

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d), lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio;

b) per gli interventi di cui alla lettera c), lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2002.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'onere di lire 100 milioni relativo all'anno 1996 mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 ai fini del bilancio di previsione per l'anno 1996 partita 12 dell'elenco 1;

b) per l'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo di una quota parte della proiezione per i detti anni dell'accantonamento iscritto a carico del medesimo capitolo 5100101 partita 12 dell'elenco 1 del bilancio pluriennale 1996/1998;

c) per l'onere di lire 500 milioni relativo agli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), relativo all'anno 1996 mediante utilizzo di quota parte dell'apposito accantonamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per il detto anno partita 15 dell'elenco 1;

d) per l'onere di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione per i detti anni dell'accantonamento iscritto a carico del medesimo capitolo 5100101 partita 15 dell'elenco 1 del bilancio pluriennale 1996/1998;

e) per gli anni successivi si provvederà mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1996 a carico dei seguenti capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) «Contributi per spese per iniziative scientifiche e culturali per le celebrazioni leopardiane», lire 100 milioni;

b) «Contributi al Comune di Recanati per l'acquisto, il recupero edilizio ed il restauro conservativo dei luoghi leopardiani», lire 500 milioni; per gli anni successivi a carico dei leopardiani capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 sono ridotti di lire 600 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

D'AMBROSIO

96R0543

## REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 1996, n. 43.

**Attuazione della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 - Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 38 del 6 giugno 1996)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 concernente «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»;

Su conforme deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 30 aprile 1996, esaminata senza rilievi dalla Commissione statale di controllo;

Visto l'art. 51 dello Statuto Regionale;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica*

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica».

#### Art. 2.

##### *Organizzazione delle guardie ecologiche volontarie in gruppi provinciali*

1. I gruppi provinciali delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 29/1992, costituiscono unità operative che di norma fanno singolarmente capo alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché alle associazioni venatorie e piscatorie menzionate dall'articolo 12 della legge regionale 29/1992.

#### Art. 3.

##### *Regolamenti dei gruppi provinciali delle guardie ecologiche volontarie*

1. Le Amministrazioni provinciali approvano, sentita l'autorità di pubblica sicurezza competente, i regolamenti di servizio dei rispettivi gruppi.

2. Tali regolamenti stabiliscono:

- a) i criteri in base ai quali i gruppi possono essere costituiti;
- b) le modalità con le quali erogare le prestazioni di servizio;
- c) i rapporti con i singoli gruppi e di questi tra di loro.

#### Art. 4.

##### *Reclutamento*

1. L'Amministrazione provinciale adotta e pubblica il bando per la partecipazione ai corsi di formazione selettivi, il cui superamento è condizione per conseguire la nomina di guardia ecologica volontaria. I corsi sono organizzati in conformità agli indirizzi di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

2. Il territorio provinciale è suddiviso in distretti di vigilanza dell'ampiezza massima di 3.000 ettari e minima di 2.500 ettari.

3. Il numero delle guardie ecologiche volontarie è determinato prevedendo una pattuglia per ogni distretto di vigilanza.

4. Le guardie ecologiche volontarie sono dotate di tessera e distintivo, realizzati in conformità al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

## Art. 5.

*Finanziamento delle funzioni provinciali stabilite dalla legge regionale 29/1992*

1. Le Amministrazioni provinciali per avere accesso ai finanziamenti debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno una domanda, ove venga attestato, fra l'altro, il numero effettivo delle guardie ecologiche volontarie in attività di servizio.

2. Entro la scadenza di cui al comma 1, va trasmessa alla Regione una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il relativo rendiconto delle spese. Nel caso in cui il totale delle spese attestate risulti inferiore all'ammontare del finanziamento regionale di riferimento, il finanziamento successivo viene defalcato nella misura corrispondente.

3. La Regione assegna il finanziamento entro il 31 maggio di ogni anno.

## Art. 6.

*Espletamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nelle aree naturali protette*

1. Nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, salve le modalità di impiego del personale degli Enti di gestione, il servizio volontario di vigilanza ecologica è espletato previa convenzione fra la Provincia e l'Ente di gestione dell'area naturale protetta o direttamente, con incarico conferito da quest'ultima alla singola guardia volontaria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

D'AMBROSIO

*(Omissis).*

96R0544

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18.****Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 68 del 18-giugno 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Importo della tassa*

1. A decorrere dall'anno accademico 1996/1997, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e disciplinata dai commi da 20 a 23 dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata «legge statale», è determinato in lire centonovantamila.

## Art. 2.

*Oggetto della tassa*

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati «Università».

3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione delle Università degli studi ed i corsi di diploma dell'ISEF.

4. La tassa è dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle Università aventi sede legale nella regione.

## Art. 3.

*Soggetti passivi*

1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università.

2. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Emilia-Romagna una sola volta per ciascun anno accademico.

## Art. 4.

*Versamento della tassa*

1. La tassa è versata alla Regione Emilia-Romagna dai soggetti obbligati su apposito conto corrente postale allo scopo istituito.

2. Ove sia stata attuata la delega alla riscossione ai sensi dell'art. 6, in deroga a quanto previsto dal comma 1, la tassa è versata dai soggetti obbligati all'Università secondo le modalità da questa stabilite.

3. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione entro i termini di scadenza previsti per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.

## Art. 5.

*Controllo sui versamenti*

1. Le Università, ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge statale, accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.

## Art. 6.

*Delega alla riscossione*

1. Al fine di semplificare l'adempimento dell'obbligo tributario da parte dei soggetti obbligati, nonché di agevolare le Università nell'attività di verifica del versamento della tassa ai sensi dell'art. 5, la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può essere delegata alle Università.

2. L'attivazione della delega di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della delega stessa sono demandate ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e le singole Università.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve comunque prevedere:

- a) il trasferimento delle somme di cui al comma 4 entro il mese successivo a quello di riscossione;

- b) entità dell'eventuale rimborso delle spese per le funzioni delegate, in rapporto agli effettivi costi sostenuti ed al numero di riscossioni effettuate;

- c) i termini e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.

4. Ogni Università trasferisce le somme versate ai sensi del comma 2 dell'art. 4 all'ente, di seguito denominato «Ente», che, ai sensi della legislazione regionale, gestisce gli interventi per il diritto allo studio universitario.

**Art. 7.****Devoluzione del gettito**

1. Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3 della legge statale, è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

**Art. 8.****Esoneri**

1. Ai sensi del comma 22 dell'art. 3 della legge statale, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. Il Consiglio regionale determina la misura e le modalità dell'esonerazione dal pagamento della tassa regionale ad altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Gli Enti rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.

**Art. 9.****Ripartizione del gettito**

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, la Regione, per ciascun anno accademico effettua la ripartizione del gettito della tassa tra gli Enti secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, con propri provvedimenti, ripartisce tra gli Enti le somme derivanti dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 10, con i seguenti criteri:

a) le riscossioni conseguite presso la singola Università sono destinate alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore nonché agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8 da parte dell'Ente o degli Enti di riferimento dell'Università stessa;

b) le eventuali somme residue, effettuata la ripartizione di cui alla lettera a), sono ripartite tra gli Enti le cui graduatorie per l'ottenimento delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore non siano ancora esaurite;

c) le ulteriori somme eventualmente residue, effettuate le operazioni di ripartizione di cui alle lettere a) e b), vengono mantenute nei bilanci degli Enti con vincolo di destinazione all'erogazione di borse di studio di competenza regionale e prestiti d'onore per l'anno accademico successivo; le predette somme rientrano comunque nel calcolo del ripario per gli anni accademici successivi.

3. La ripartizione di cui alla lettera b) del comma 2 è effettuata in proporzione al numero di studenti che hanno conseguito l'iscrizione o l'immatricolazione nell'anno accademico precedente alle Università di riferimento e con il limite dell'esaurimento delle rispettive graduatorie e dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8, comma 3.

**Art. 10.****Comunicazioni**

1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive gli Enti comunicano alla Regione:

a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;

b) il numero degli esonerati concessi.

2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, gli Enti comunicano inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università comunicano alla Regione il numero degli studenti che hanno conseguito l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio nell'anno accademico precedente.

4. Ove sia stata attivata la delega di cui all'art. 6, le Università, oltre alle comunicazioni previste nella lettera c) del comma 3 di tale articolo, comunicano alla Regione, entro il 30 dicembre di ogni anno, i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario di riferimento.

5. Non si fa luogo alla ripartizione prevista dall'art. 9 per l'erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore, nei confronti dell'Ente che non abbia effettuato le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 entro i termini ivi previsti.

6. Ove l'Università non abbia effettuato nei termini le comunicazioni previste nei commi 3 e 4 e nella lettera c) del comma 3 dell'art. 6, non si fa luogo alla ripartizione di cui all'art. 9 per l'erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore nei confronti dell'Ente o degli Enti di riferimento.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le somme eventualmente riscosse a titolo di tassa regionale debbono essere versate, al netto delle somme necessarie all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'apposito conto corrente di cui al comma 1 dell'art. 4 per essere comunque destinate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore.

**Art. 11.****Norma finanziaria**

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti, nel bilancio regionale, un apposito capitolo nella parte entrata ed un apposito capitolo nella parte spesa.

2. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attivazione della delega di cui all'art. 6 si fa fronte mediante i fondi stanziati annualmente al capitolo corrispondente al Capitolo 05700 «Oneri per l'accertamento e la riscossione delle entrate. Spese obbligatorie» della parte spesa del Bilancio regionale 1996, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 12.****Rinvio**

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale nonché, in quanto compatibili, quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

**Art. 13.****Abrogazioni**

1. Il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1990, n. 51, è abrogato.

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 35 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1990, n. 51, è abrogato.

**Art. 14.****Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Data a Bologna, addì 14 giugno 1996

LA FORGIA

96R0472

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1996, n. 0184/Pres.

**Approvazione del regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 1996)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 1022 del 25 marzo 1994 con la quale la Giunta regionale aveva fissato le direttive e i criteri in materia di aiuti alle imprese commerciali e turistiche al fine di rendere compatibili gli aiuti previsti dalle leggi regionali vigenti con quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n. 92/C 213/02 del 20 maggio 1992;

Rilevato che successivamente — con nota SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 — la Commissione Europea, in sede di esame dell'aiuto di Stato n. 40/95 «Regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia», ha accordato delle modifiche marginali nelle zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3c), del trattato CE;

Ritenuto opportuno e necessario adeguare conseguentemente i criteri citati in esordio, estendendosi a tutti i regimi di aiuto pubblici;

Ritenuto altresì opportuno adottare un regolamento della materia, disciplinando le modalità di calcolo dell'E.S.L. e dell'E.S.N., nonché gli altri elementi che contribuiscono a definire le piccole e le medie imprese;

Ricordato che il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive nella seduta del 15 marzo 1996 si è espresso favorevolmente sul testo del regolamento di cui trattasi;

Rilevato che nel corso del procedimento per l'adozione del regolamento di cui trattasi la Commissione Europea ha emesso la Comunicazione 96/c 68/06 con la quale sono state apportate delle modifiche agli aiuti denominati «de minimis» (pubblicata nella G.U. delle Comunità europee N.C. 68/9 del 6 marzo 1996);

Vista la deliberazione n. 1625 dell'aprile 1996 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del regolamento di cui trattasi;

Atteso che le direttive e i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1022 del 25 marzo 1994 non troveranno più applicazione dal momento dell'entrata in vigore del predetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il predetto regolamento, che sostituisce le direttive ed i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1022 del 25 marzo 1994, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 maggio 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 giugno 1996.  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 306

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Art. 1.

#### Imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie nel settore del commercio sono le imprese commerciali e di servizi nel settore commerciale iscritte nel registro ditte della C.C.I.A.A. e nel R.E.C.

2. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le imprese che esercitano in via principale attività rientranti nel settore turistico iscritte nel registro ditte della C.C.I.A.A.

3. Ai fini degli aiuti sono considerate piccole imprese le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

a) numero di addetti non superiore ai 50 dipendenti;

b) fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;

c) per le società di capitali, di far capo per non più di un quarto ad una o più imprese non aventi i requisiti di piccola impresa, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino nessun controllo, degli investitori istituzionali.

4. Sono considerate medie imprese, ai fini degli aiuti, le imprese commerciali o turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

a) numero di addetti non superiore ai 250 dipendenti;

b) fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU;

c) per le società di capitali, di far capo per non più di un quarto ad una o più imprese non aventi i requisiti di media impresa, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino nessun controllo, degli investitori istituzionali.

Art. 2.

#### Aiuti agli investimenti

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese commerciali o turistiche non possono superare i seguenti limiti massimi:

a) zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3c) del Trattato CE:

provincia di Trieste. Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;

provincia di Gorizia. Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

provincia di Udine. Comuni di: Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa.

a1) Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di credito agevolato:

il 20% E.S.N., corrispondente al 42% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 32% E.S.L., per le medie imprese.

a2) Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di contributo in conto capitale:

il 20% E.S.N., corrispondente al 28% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 21% E.S.L., per le medie imprese.

a3) Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributi in conto capitale sullo stesso investimento, dopo aver calcolato i singoli interventi in E.S.L., il limite complessivo dovrà rapportarsi all'E.S.N., utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

E.S.L. riferita al credito agevolato  $\times 0,47 = \text{E.S.N.}$ ;

E.S.L. riferita al conto capitale  $\times 0,70 = \text{E.S.N.}$

a4) La sommatoria dei due valori di E.S.N. non dovrà superare rispettivamente il:

20% per piccole imprese;

15% per medie imprese.

b) Zone coperte dell'obiettivo 5B dei fondi strutturali:

*Comuni della zona montana.*

provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Coglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimalco, Lauro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequais, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro.

*Comuni della zona di pianura.*

provincia di Udine: Basiliano, Bertolò, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenja, Pozzuolo del Friuli, Precoenico, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo.

Gli aiuti non possono superare l'intensità del 20% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese;

c) restanti zone del territorio regionale:

— gli aiuti non possono superare l'intensità del 15% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese.

2. Nel caso di contributi in conto interessi o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua applicando la seguente formula stabilita dalla Commissione delle Comunità Europee:

$$S = A \times R \times X$$

laddove:

S = intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda;

A = elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interessi a valere su di un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare;

R = rapporto percentuale tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile, ivi comprese le scorte e le attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento;

X = misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore commerciale o turistico alla data di stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento.

#### Art. 3.

*Personale dipendente*

1. Per personale dipendente si intende il personale occupato in pianta stabile.

#### Art. 4.

*Fatturato*

1. Per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.

#### Art. 5.

*Attivo patrimoniale*

1. L'attivo patrimoniale, da computarsi al netto degli ammortamenti, va determinato con riferimento all'art. 2424 del Codice civile — voce attivo lettera B — punti I e II (immobilizzazioni immateriali e materiali).

#### Art. 6.

*Imprese di nuova costituzione*

1. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

#### Art. 7.

*Aiuti «de minimis»*

1. In alternativa alle ipotesi di cui all'art. 2 possono essere concessi alle imprese commerciali o turistiche di tutto il territorio regionale aiuti rientranti nella categoria «de minimis» per un importo massimo di 100.000 ECU in tre anni, nei limiti fissati dalle leggi regionali vigenti. Tale importo comprende tutte le categorie di aiuti indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, quali gli aiuti agli investimenti, alla formazione, aiuti per consulenza aziendale, aiuti per l'acquisizione di servizi.

2. Qualora l'impresa che ha beneficiato di aiuti «de minimis» negli ultimi tre anni intenda beneficiare di ulteriori aiuti secondo le percentuali massime di cui all'art. 2 o nel quadro di ulteriori eventuali regimi autorizzati dalla Commissione, la somma dell'aiuto di minima entità e dell'aiuto successivamente richiesto non può eccedere le percentuali massime previste dall'art. 2 o quelle previste dal regime autorizzato.

3. Gli aiuti «de minimis» possono rivestire anche la forma di prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti. In tali casi gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione.

Visto: Il Presidente: CECOTTI

96R0534

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 1996, n. 0201/Pres.

Regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 19-24 dell'art. 167 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-V.G. n. 29 del 17 luglio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, che, ai commi 19-24 dell'art. 167, stabilisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni delle Valli del Natisone (Pulfero, S. Pietro al Natisone, S. Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimalco) e ai comuni di Taipana, Lusevera, Resia, per il finanziamento di progetti specifici, corsi promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche relativi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni locali, per conseguire le finalità previste dall'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come previsto dai vigenti statuti comunali;

Atteso che detti contributi possono essere utilizzati anche per l'adeguamento di strutture e per l'acquisto di attrezzature scolastiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3123 del 28 luglio 1994, registrata alla Corte dei conti il 6 settembre 1994, registro n. 2, foglio n. 26, con cui, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi di cui sopra;

Ravvisata l'opportunità di sostituire con un regolamento le disposizioni approvate con detta deliberazione, in quanto rivestono prevalentemente carattere di norme generali ed astratte;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 3 maggio 1996 dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali, sul testo regolamento predisposto;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2148 del 17 maggio 1996;

**Decreta:**

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 19-24 dell'art. 167 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5», nel testo che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. Detto regolamento sostituisce le disposizioni approvate con deliberazione n. 3123 del 28 luglio 1994.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come il regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 1996

**CECOTTI**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI AI COMMII 19-24 DELL'ART. 167 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 5.**

**Art. 1.**

Le domande per il finanziamento di progetti specifici, corsi promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche relativi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni locali di cui all'art. 167 — commi dal 19 al 24 — della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per conseguire le finalità previste dall'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, devono essere inoltrate annualmente da parte dei comuni di Pulfero, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco, Taipana, Lusevera e Resia alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, entro il 31 marzo (farà fede la data del timbro postale).

**Art. 2.**

Verranno accolte le domande che propongono, in particolare, progetti specifici finalizzati:

alla realizzazione di corsi nelle scuole di vario ordine e grado (con eventuale acquisto delle relative attrezzature scolastiche) o per adulti, con l'indicazione precisa del numero delle persone coinvolte;

a studio, ricerca e realizzazione di pubblicazioni;

a studio, ricerca e realizzazione di video, filmati, cassette;

all'adeguamento di strutture rientranti nelle finalità culturali previste dalla legge;

ad acquisto di testi e volumi, nonché alla realizzazioni di manifestazioni culturali di vario genere.

**Art. 3.**

Le predette domande dovranno essere corredate da:

- a) atto deliberativo;
- b) esplicito riferimento al vigente statuto comunale;
- c) dettagliata relazione illustrativa degli interventi da effettuare, elencati in stretto ordine di motivata priorità;
- d) preventivo di massima della spesa.

**Art. 4.**

In caso di progetti o corsi da svolgersi nelle scuole, sarà necessario inviare anche il relativo nulla-osta del competente Provveditore agli studi.

**Art. 5.**

Qualora le domande prevedano progetti o corsi promossi da enti od istituzioni diversi dal comune, dovranno essere integrate anche da: statuto o atto costitutivo dell'ente o dell'istituzione proponente; relazione sull'attività svolta.

**Art. 6.**

Nella domanda ciascun comune inserirà anche uno o più «progetto/i riserva», per un importo pari a circa il 30% della domanda stessa.

**Art. 7.**

Verranno ammessi a finanziamento i diversi progetti proposti, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile, in relazione sia alla qualità dei progetti stessi, sia alle priorità indicate, ripartendo i fondi secondo i seguenti criteri:

il 50% dello stanziamento in base alla popolazione residente nel comune;

il 20% dello stanziamento in parti uguali tra tutte le amministrazioni comunali che hanno presentato istanza;

il 10% in base alla superficie censuaria del territorio comunale espressa in kmq.;

il 20% in base alla popolazione scolastica frequentante gli istituti scolastici del comune.

**Art. 8.**

Gli importi complessivamente assegnati non potranno superare quanto richiesto da ogni comune.

**Art. 9.**

*Norma transitoria per il 1996*

Per i fondi relativi alla competenza derivata 1995 (lire 400 milioni) e alla competenza 1996 (lire 500 milioni) — con una conseguente disponibilità complessiva di lire 900.000.000 — l'Amministrazione regionale effettuerà un riparto unico. A tale scopo entro sessanta giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione, le amministrazioni comunali riproporranno un'unica domanda alla luce delle nuove disposizioni.

Visto: Il presidente: CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 giugno 1996  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 325

96R0535

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9.

**Semplificazione di procedure amministrative per l'impianto e l'esercizio di ascensori.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 21 maggio 1996)*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Ascensori

1. Sono abolite la licenza per l'impianto e quella per l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.

2. Per la costruzione, l'installazione e il collaudo di primo impianto nonché per l'uso e la manutenzione degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato si applicano le vigenti disposizioni statali in materia, ivi compresa l'omologazione.

3. Gli ascensori e i montacarichi in servizio privato possono essere messi in esercizio una volta conseguito il collaudo di primo impianto, e possono essere mantenuti in esercizio qualora le ispezioni periodiche abbiano dato esito favorevole.

4. Le ispezioni periodiche degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato sono eseguite, a cura del proprietario o dell'esercente dell'impianto, da parte di ingegneri abilitati con esperienza o specializzazione in materia, iscritti in apposito elenco secondo le disposizioni statali vigenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento di esecuzione.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 200.000 a lire 1.200.000.

6. L'organo incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge, di cui al comma 8, dispone il fermo dell'ascensore o del montacarichi, qualora non si ottemperi nel termine di trenta giorni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 o 4, la cui inosservanza sia stata accertata.

7. Le disposizioni impartite ed il verbale di conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'impianto o all'esercente dello stesso.

8. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro vigila sull'applicazione delle norme sugli ascensori e montacarichi.

## Art. 2.

*Modifiche alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, concernente «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro»*

1. Nell'articolo 16, commi 3, 5 e 6, e nell'articolo 18, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, la parola: «prescrizioni» è sostituita dalla parola: «disposizioni».

## Art. 3.

## Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 24 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ 96R0656

LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1996, n. 10.

**Modifiche alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano».***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996)*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Modifiche

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23 è sostituito dal seguente:

«3. Il servizio può essere garantito da proprio personale specializzato così come tramite la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati o con esperti nel settore, operanti sul territorio nazionale o nei paesi dell'area culturale tedesca, comprese le università».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 23/1991 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

«4. La Giunta provinciale può assumere le spese per l'acquisto, l'elaborazione e la realizzazione di materiale didattico e consultivo, software compreso.

5. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata, per i fini di cui al comma 1, ad organizzare sul territorio nazionale ed in Paesi dell'area culturale tedesca, incontri informativi in materia di consulenza universitaria e di educazione permanente per i consulenti e ad assumere le spese di vitto e alloggio, nonché altre spese di tipo organizzativo, quali quelle per onorari dei relatori, affitto di locali, materiale o altre.

6. Le spese di cui ai commi 4 e 5 possono essere sostenute in economia tramite funzionario delegato».

3. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 23/1991 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'erogazione degli interventi previsti dalla presente legge, la condizione economica è considerata disagiata con riferimento ai redditi conseguiti nell'anno solare anteriore alla domanda ed alla situazione patrimoniale all'atto di presentazione della domanda. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dei genitori e del richiedente, nonché le detrazioni per le persone a carico. Nel caso in cui il richiedente sia legalmente separato o divorziato, orfano di ambedue i genitori o con propri figli oppure abbia svolto, prima dell'inizio dello studio, un'attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni, viene calcolato solo il suo patrimonio e il suo reddito; se il richiedente è coniugato, si tiene conto anche del reddito e del patrimonio del coniuge».

## Art. 2.

## Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Per la sua attuazione sono utilizzate nell'anno 1996 le disponibilità finanziarie iscritte al capitolo di spesa 31302 del bilancio di previsione per l'anno 1996.

2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 maggio 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ  
96R0657

## LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1996, n. 11.

**Modifiche di leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente, di applicazione delle sanzioni amministrative e di personale del servizio sanitario provinciale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996)

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifiche alla legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente «Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale»*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La procedura di VIA si applica a tutte le attività ed opere che presentino ripercussioni sull'ambiente comprese nell'allegato I e nell'allegato II della presente legge. Alle attività ed opere che non superano le soglie limite indicate nell'allegato II della presente legge, si applica la procedura di VIA qualora per la loro ubicazione si preveda un impatto significativo sull'ambiente; i criteri relativi vengono fissati con regolamento di esecuzione. Gli allegati della presente legge possono essere modificati ed integrati con regolamento di esecuzione, su proposta del comitato VIA.

2. Nel caso di progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione, la procedura di cui al comma 1 si applica quando in seguito all'ampliamento le soglie limite indicate nell'allegato II per i singoli progetti vengono superate in misura maggiore del 20% e comunque quando la VIA è prevista ai sensi dell'allegato II».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 27/1992 è aggiunto il seguente comma:

«4. In casi eccezionali, il comitato VIA, su richiesta del commit-  
tente e sentita la commissione VIA, può esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge. In tal caso il comitato VIA:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;

b) mette a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative all'esenzione e le ragioni per cui essa è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le fornisce le informazioni che mette a disposizione del pubblico».

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1992 è abrogato.

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 27/1992 il periodo: «Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni, essa si intende positiva» è soppresso.

5. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale decide sull'ammissibilità del progetto ai sensi della presente legge entro 60 giorni dalla ricezione del parere del comitato VIA. Qualora la Giunta provinciale non si pronunci entro il predetto termine, il progetto si intende approvato ai fini della VIA solo se il parere del comitato VIA sia favorevole ed alle condizioni in esso eventualmente individuate».

6. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura, del paesaggio, del suolo, dell'acqua, dell'aria ed in materia di inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico».

7. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

«3. Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 all'intesa con la Provincia, si applicano le disposizioni della presente legge».

8. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 27/1992, sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, è sostituito dal seguente:

«2. La procedura di approvazione cumulativa ai sensi del comma 1 si applica anche in caso di ampliamento di attività esistente, sempreché le soglie di cui all'allegato II non vengano superate di più del 20%».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 27/1992, come sostituito dal comma 8 della presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«3. La procedura di approvazione cumulativa non si applica a quelle categorie di opere stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i loro effetti sulle materie di cui all'articolo 9 rappresentano degli interventi non sostanziali e sono autorizzati dal sindaco; sono fatte salve le disposizioni previste nella legge forestale in vigore».

10. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992, dopo il primo periodo viene inserito il seguente periodo: «Nelle ripartizioni i cui uffici sono decentrati su tutto il territorio provinciale, il direttore della ripartizione competente può incaricare un direttore d'ufficio nonché un supplente che rappresenti la ripartizione nella conferenza dei direttori d'ufficio».

11. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza dei direttori d'ufficio, presieduta dal presidente del comitato VIA, emette a maggioranza un parere vincolante sull'impatto ambientale del progetto. Tale parere deve essere comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune ed a colui che ha presentato il progetto, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi».

12. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27/1992 il periodo: «Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni essa si intende positiva» viene soppresso.

13. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 27/1992 è aggiunta la seguente lettera: «a) da un rappresentante della Ripartizione acque pubbliche e opere idrauliche, designato dall'assessore provinciale competente».

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente comma:

«6. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

15. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 27/1992 è così sostituito: «Tenuto conto della molteplicità e complessità dei progetti da esaminare, la Giunta provinciale può nominare per la durata del procedimento ulteriori esperti od organismi particolarmente qualificati».

16. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 27/1992 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta provinciale determina i compensi per i membri della commissione e per gli ulteriori esperti od organismi particolarmente qualificati».

17. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente comma:

«4. La composizione della commissione VIA deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino».

18. In tutte le disposizioni della legge provinciale n. 27/1992 le parole: «valutazione di impatto ambientale ordinaria» sono sostituite dalle parole: «valutazione di impatto ambientale (VIA)».

19. L'allegato della legge provinciale n. 27/1992 diventa allegato II.

20. Alla legge provinciale n. 27/1992 viene aggiunto il seguente allegato I:

#### «ALLEGATO I

##### *Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale*

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi: tutti i progetti.

2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica): tutti i progetti.

3. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi: tutti i progetti.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio: tutti i progetti.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni di attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.

6. Impianti chimici integrati: tutti i progetti.

7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m: tutti i progetti.

8. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t: tutti i progetti.

9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra: tutti i progetti».

#### Art. 2.

##### *Modifiche alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, recante «Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro»*

1. L'articolo 24 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 è abrogato.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 41/1988 è aggiunto il seguente comma:

«8. L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specifici organizzati dall'amministrazione provinciale o da questa approvati, e dopo superamento di un esame teorico-pratico. I corsi devono essere conformi ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma 2. Il programma di detti corsi e della prova teorico-pratica d'esame viene stabilito, previa intesa con gli uffici provinciali competenti, con apposito regolamento di esecuzione».

#### Art. 3.

##### *Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 recante «Tutela del paesaggio»*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 viene aggiunto il seguente comma:

«6. Entro trenta giorni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro la delibera di archiviazione della proposta ai sensi del comma 3».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 16/1970, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37 ed integrato dall'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

«2. Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco d'intesa con l'esperto di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38, e successive modifiche, può trasmettere la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, all'assessore provinciale competente. Il sindaco è tenuto a comunicare al richiedente l'invio della pratica all'assessore provinciale competente. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni».

3. L'articolo 12 della legge provinciale n. 16/1970, da ultimo sostituito dall'articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: «con la procedura prevista dal capo III della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale» sono soppresse;

b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole: «derivazioni d'acqua» sono inserite le seguenti parole: «ad eccezione di derivazioni d'acqua fino a 3 l/sec nonché il rinnovo di condutture esistenti senza aumento della qualità di derivazione d'acqua, della costruzione di serbatoi interrati fino ad una capacità di 500 m<sup>3</sup>, della costruzione di impianti di potabilizzazione, della sostituzione di prese e di prese aggiuntive e della costruzione di pozzi a scopo potabile ed irriguo»;

c) la lettera k) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«k) impianti di irrigazione per una superficie superiore a 3 ettari nonché drenaggi, ad eccezione di impianti di irrigazione per aree intensamente coltivate fino a 10 ettari nonché il rinnovo di impianti esistenti».

#### Art. 4.

##### *Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 concernente «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano».*

1. Il numero 10 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 è abrogato.

2. Il numero 29 dell'allegato A della legge provinciale n. 10/1992 è sostituito dal seguente:

##### «29 AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E LA TUTELA DEL LAVORO

attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale e di tutela del lavoro;

tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni;

gestione rifiuti;

cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale e della tutela del lavoro;

misurazioni, controlli, prelievamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazione, alimenti e bevande, rumore, batteri e microorganismi);

reti automatiche di controllo;

interventi di risanamento

valutazione dell'impatto ambientale;

sicurezza del lavoro;

igiene del lavoro

controllo di sicurezza per macchine, impianti ed apparecchi».

## Art. 5.

*Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semi-solidi».*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari dell'Ufficio gestione rifiuti a tal fine autorizzati e, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, agli organi di vigilanza della Ripartizione foreste, nonché dei comuni.

2. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza».

## Art. 6.

*Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente «Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi».*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 è sostituito dal seguente:

«1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari dell'Ufficio tutela delle acque a tal fine autorizzati e, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, agli organi di vigilanza della Ripartizione foreste, nonché dei comuni. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza».

## Art. 7.

*Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente «Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative»*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 viene inserito il seguente comma:

«1-bis. Di norma l'attività di controllo viene esercitata alla presenza del proprietario, del possessore o del gestore della cosa o del rispettivo rappresentante legale. Il controllo viene eseguito anche in assenza della persona competente qualora questa sia assente o si rifiuti di partecipare».

## Art. 8.

*Modifica alla legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, in materia di personale del servizio sanitario provinciale*

1. Il comma 2 dell'articolo unico della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 maggio 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ

96R658

## LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1996, n. 12.

## Riordino del sistema statistico provinciale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1996)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Sistema statistico provinciale

1. Onde assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta ed elaborazione di dati statistici finalizzati all'informazione statistica ufficiale, viene creato il Sistema statistico provinciale, del quale fanno parte gli uffici ed i servizi di statistica delle seguenti amministrazioni ed enti:

- a) la Provincia autonoma di Bolzano;
- b) i comuni della provincia di Bolzano, per le materie di competenza provinciale;
- c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, per le materie di competenza provinciale;
- d) le unità sanitarie locali della provincia di Bolzano;
- e) gli enti pubblici istituiti con legge della Provincia autonoma di Bolzano, individuati dalla Giunta provinciale;
- f) gli enti privati situati in provincia di Bolzano, che svolgono attività statistica rilevante sotto il profilo della pubblica utilità e sono in qualche forma sottoposti al controllo della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto convenzionati o finanziati dalla stessa, individuati dalla Giunta provinciale.

2. Possono far parte del Sistema anche gli altri enti pubblici presenti sul territorio provinciale.

3. Del Sistema statistico provinciale fa parte l'Istituto provinciale di statistica, indicato di seguito anche con la denominazione ASTAT, per l'esercizio delle funzioni, in particolare per quelle di coordinamento, previste dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

## Art. 2.

## Funzione del Sistema statistico.

1. Il Sistema statistico provinciale deve garantire per il territorio provinciale:

- a) l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa, la razionalizzazione dei flussi informativi statistici;
- b) la programmazione ed il coordinamento di tutte le iniziative di rilevazione statistica e di diffusione dei dati;
- c) l'ufficialità del dato statistico attraverso la predisposizione di idonei procedimenti di validazione;
- d) l'interscambio dei dati;
- e) il collegamento con il Sistema statistico nazionale tramite l'Istituto provinciale di statistica;
- f) l'inserimento nel programma statistico provinciale di tutte le rilevazioni ed i progetti statistici ufficiali attuati sul territorio provinciale.

## Art. 3.

*Compiti degli uffici di statistica*

1. Gli uffici e i servizi che fanno parte del Sistema statistico provinciale:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico provinciale;

b) forniscono al Sistema statistico provinciale i dati previsti nel programma statistico provinciale relativi all'amministrazione di appartenenza;

c) collaborano con gli uffici delle altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico provinciale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali.

2. Per l'esercizio dei compiti indicati al comma 1 gli uffici e i servizi hanno accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalle norme vigenti, con riferimento in particolare al decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e alle limitazioni di accesso previste dalle norme in materia di segreto d'ufficio.

## Art. 4.

*Comitato di indirizzo e coordinamento*

1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale, per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 2, nel rispetto degli indirizzi generali previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 322/1989, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di razionalizzazione dei flussi informativi statistici a livello provinciale.

2. Del Comitato fanno parte:

a) il direttore dell'Istituto provinciale di statistica, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) un rappresentante dei comuni, designato dal Consorzio dei comuni;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;

e) un rappresentante delle unità sanitarie locali, designato dalle stesse;

f) due direttori di ripartizione dell'amministrazione provinciale, scelti dalla Giunta tra le ripartizioni che svolgono tra i loro compiti anche attività statistica, e il direttore della Ripartizione informatica;

g) due membri scelti tra professori universitari ed esperti in ambito statistico, economico, sociale ed affine, individuati dalla Giunta provinciale;

h) un rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori.

3. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Il comitato nomina al proprio interno il Vicepresidente. Per problemi particolari possono essere invitati di volta in volta, tramite il presidente, esperti a titolo consultivo.

5. Il Comitato dura in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. I membri designati come rappresentanti degli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale sono scelti preferibilmente tra funzionari o esperti con competenze nel campo della statistica. I membri del Comitato devono essere scelti preferibilmente tra persone con sufficiente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Indipendentemente dal rapporto proporzionale fra i gruppi linguistici, può essere nominato membro del comitato un appartenente al gruppo linguistico ladino.

6. Per la realizzazione dei compiti del Sistema il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica degli enti che fanno parte del Sistema statistico provinciale, propone alla Giunta provinciale il programma statistico provinciale e redige per la Giunta provinciale un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

## Art. 5.

*Programma statistico provinciale*

1. Nel programma statistico provinciale sono stabilite le rilevazioni e le elaborazioni statistiche afferenti le materie di competenza provinciale. Ai fini della predisposizione del programma gli enti compresi nel Sistema statistico provinciale fanno pervenire alla segreteria del Comitato di cui all'articolo 4, entro la data fissata dallo stesso, le proposte di rilevazioni ed elaborazioni statistiche.

2. Il programma ha durata triennale e va tenuto aggiornato annualmente.

3. Il programma individua anche gli enti, gli uffici e gli organismi tenuti a collaborare all'esecuzione delle iniziative indicate al comma 1.

4. Il programma, predisposto dall'Istituto provinciale di statistica, è sottoposto dal Comitato di cui all'articolo 4 all'approvazione della Giunta provinciale.

## Art. 6.

*Rapporti tra Sistema statistico provinciale e Sistema statistico nazionale*

1. I dati statistici raccolti dagli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale e compresi nel programma statistico provinciale, sono trasmessi ad enti ed uffici che fanno parte del Sistema statistico nazionale per il tramite dell'Istituto provinciale di statistica, salvo diversa intesa con gli uffici interessati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 290/1993, con i criteri e le modalità indicati all'articolo 21 del decreto legislativo n. 322/1989.

## Art. 7.

*Obbligo di risposta*

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di fornire dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico provinciale. I soggetti privati sono sottoposti al medesimo obbligo per le rilevazioni statistiche rientranti nei programmi stessi che prevedano espressamente tale obbligo. Si applicano i limiti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. Coloro che non forniscano ovvero forniscano scientemente errati o incompleti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni ed indagini inserite nel programma statistico provinciale, sono soggetti alle sanzioni che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie.

## Art. 8.

*Disposizioni di tutela dei dati*

1. Gli uffici di statistica di cui all'articolo 1 non possono fornire o comunicare dati e informazioni ad alcun soggetto esterno agli uffici stessi, sia pubblico che privato, e a nessun titolo, se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale. È fatto salvo l'interscambio di dati statistici elementari, resi anonimi, tra gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico provinciale per i dati di reciproca competenza.

2. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico provinciale sono patrimonio della collettività e sono messi a disposizione per fini di studio e di ricerca di coloro che li richiedono secondo la disciplina della presente legge, fermi restando i divieti di cui al comma 1. Enti pubblici e privati e singoli cittadini hanno pertanto diritto di accedere ai dati statistici facendone richiesta agli uffici indicati al comma 1. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con eventuale rimborso delle spese secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

3. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni e studi statistici previsti dal programma statistico provinciale, il direttore dell'Istituto provinciale di statistica può chiedere la comunicazione al sistema, da parte degli uffici appartenenti al sistema, di categorie di dati in forma nominativa, salvo le riserve previste dalla legge.

4. Fatte salve le disposizioni previste dalla legge provinciale, regionale o statale in materia di segreto d'ufficio e di accesso ai documenti, non figurano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti presenti nei pubblici registri.

#### Art. 9.

##### *Istituto provinciale di statistica (ASTAT)*

1. Il numero 8 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano», è sostituito dal seguente:

##### «8 ISTITUTO PROVINCIALE DI STATISTICA (ASTAT)

esercizio quale interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, del Sistema statistico nazionale;

- coordinamento della statistica a livello provinciale;
- rilevazioni statistiche nei settori di competenza provinciale;
- esercizio di competenze delegate nel settore;
- sistema informativo provinciale;
- osservatorio demoscopico».

2. L'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto, ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 10/1992 alle dipendenze della direzione generale.

3. L'ASTAT ha i seguenti compiti:

- a) predisporre il programma statistico provinciale;
- b) assicura il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici;
- c) effettua i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, curando, salvo diversa intesa con l'ISTAT e con gli organi titolari delle rilevazioni, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati;
- d) effettua gli studi, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche previste dal programma statistico provinciale e ad esso affidate;
- e) attua le iniziative di indirizzo e coordinamento decise dal Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale;
- f) offre assistenza tecnica agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale e valuta l'adeguatezza della loro attività agli obiettivi del programma statistico provinciale;
- g) convalida i risultati delle rilevazioni statistiche;
- h) predisporre, per le esigenze evidenziate a livello provinciale, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni. Le nomenclature e le metodologie introdotte, in sintonia con le indicazioni di carattere generale previste all'articolo 15 del decreto legislativo n. 322/1989 sono vincolanti per gli enti e gli organismi facenti parte del Sistema statistico provinciale;
- i) cura la ricerca e lo studio dei risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate;
- l) cura la pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati, in particolare dell'Annuario statistico provinciale e dei Bollettini informativi;
- m) esegue particolari elaborazioni statistiche per conto di enti pubblici e privati e ne cura, su richiesta, la pubblicazione; in tal caso vanno definite, in ragione della rilevanza dell'elaborazione sotto il profilo della pubblica utilità, le eventuali spese a carico dei richiedenti;
- n) svolge attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico provinciale, tenendo conto degli orientamenti indicati dall'ISTAT per i membri del Sistema statistico nazionale;

o) promuove e cura lo sviluppo del Sistema informativo statistico provinciale, anche ai fini della raccolta sistematica, dell'aggiornamento e dell'elaborazione di tutti i dati e di tutte le informazioni interessanti la statistica e la pianificazione provinciale, comprensoriale e comunale;

p) definisce con l'ISTAT, con gli altri enti titolari delle rilevazioni nonché con gli enti e gli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale, intese tecniche per la determinazione di modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio provinciale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ASTAT può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 290/1993, della collaborazione di altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio provinciale e di altri uffici statistici facenti parte del Sistema statistico provinciale. L'ASTAT può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici e privati e di società mediante opportuni contratti e convenzioni.

#### Art. 10.

##### *Funzioni del direttore a capo dell'Istituto provinciale di statistica*

1. Il direttore, oltre alle funzioni previste dall'articolo 10 della legge provinciale n. 10/1992, esercita le seguenti funzioni:

- a) provvede, in autonomia gestionale ed operativa, quale funzionario delegato, ad adottare tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'Istituto stesso e al pagamento delle relative spese;
- b) predisporre, al fine dell'inserimento nel programma statistico provinciale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), il programma annuale dell'Istituto, formula la previsione di spesa ed individua il fabbisogno di personale per l'attuazione del programma;
- c) dispone l'assunzione di personale per l'Istituto con contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi;
- d) stipula contratti e convenzioni necessari allo svolgimento dell'attività dell'Istituto entro i limiti di spesa per il singolo contratto fissati con deliberazione della Giunta provinciale, salvo diversa autorizzazione per casi motivati;
- e) stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e spettanze del rapporto di collaborazione;
- f) determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.

#### Art. 11.

##### *Coordinamento*

1. Ai fini del coordinamento previsto agli articoli 1 e 2, gli uffici degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti in provincia di Bolzano e gli altri uffici degli enti compresi nel Sistema statistico provinciale concordano con l'ASTAT le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica per le rilevazioni statistiche da loro disposte.

2. Le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale e gli enti pubblici istituiti con legge provinciale si avvalgono esclusivamente dell'Istituto provinciale di statistica per la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di rilevazioni e studi di carattere statistico, salvo diversa intesa, che va comunque definita con l'Istituto stesso.

3. Ai fini del coordinamento previsto nei commi precedenti, per ambiti di particolare rilevanza potranno essere concordate con gli uffici degli enti ed istituti coinvolti, con regolamento di esecuzione e su proposta del Comitato di indirizzo e coordinamento, le modalità d'intesa, le competenze e le risorse necessarie.

**Art. 12.***Mezzi finanziari*

1. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento dell'ASTAT e l'espletamento delle sue attività sono costituiti da:

- a) le somme stanziare nel bilancio provinciale per l'attività ordinaria e corrente del Servizio statistico;
- b) le somme stanziare nel bilancio provinciale per spese in conto capitale connesse al funzionamento del Servizio statistico;
- c) le assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'ASTAT dalla Giunta provinciale;
- d) i fondi messi a disposizione dell'ASTAT dall'ISTAT o da altri enti pubblici e privati per l'effettuazione di rilevazioni, studi e pubblicazioni, che saranno utilizzati a tali fini dall'Istituto. Tali fondi saranno iscritti nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

**Art. 13.***Disposizioni riguardanti il personale dell'Istituto*

1. In relazione a singoli programmi e progetti e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione, con contratto a termine, di collaboratori per l'ASTAT in possesso di specifici requisiti o che risultino idonei a seguito di apposite selezioni, fino ad un limite di sei persone, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell'amministrazione provinciale.

**Art. 14.***Disposizioni transitorie e finanziarie*

1. L'Istituto provinciale di statistica di cui alla legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23 cessa la propria attività con il 1° luglio 1996. Dalla stessa data la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi del predetto istituto.

2. Gli organi del cessato Istituto rimangono in carica per i soli adempimenti connessi con la prediaposizione e revisione del conto consuntivo della gestione del bilancio fino al 30 giugno 1996, il quale dovrà essere trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione entro i due mesi successivi.

3. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti non ancora impegnati, iscritti in bilancio per l'applicazione della legge provinciale n. 23/1980, di cui è disposta l'abrogazione con l'articolo 16, nonché le maggiori entrate derivanti dalla riscossione dei crediti del cessato Istituto provinciale di statistica. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

4. La Giunta Provinciale è autorizzata ad effettuare il pagamento delle passività del cessato Istituto provinciale di statistica anche prima dell'approvazione del conto consuntivo di cui al comma 2, sulla base degli impegni assunti dall'istituto medesimo.

**Art. 15.***Variazioni al bilancio 1996*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

*di nuova istituzione*

cap. 3222 - Entrate connesse con l'attività istituzionale del Servizio statistico provinciale, incluse quelle derivanti dalla riscossione dei crediti del cessato Istituto provinciale di statistica (art. 12 e art. 14, comma 3, della presente legge) - lire 870.000.000;

cap. 3223 - Entrate di natura commerciale connesse con l'attività del Servizio statistico provinciale, incluse quelle derivanti dalla riscossione dei crediti del cessato Istituto provinciale di statistica (servizio rilevante agli effetti IVA) (art. 12 e art. 14, comma 3, della presente legge) - per memoria;

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

*in diminuzione*

cap. 12190 - Sovvenzione a pareggio del bilancio dell'Istituto provinciale di statistica (art. 19, comma 3 della legge provinciale 20.6.1980, n. 23 e successive modifiche) - lire 1.010.000.000;

*di nuova istituzione*

cap. 12191 - Spese correnti per l'attività del Servizio statistico provinciale, incluse quelle per l'estinzione delle passività del cessato Istituto provinciale di statistica (art. 12, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 14 della presente legge) - lire 1.370.000.000;

cap. 12192 - Spese in conto capitale connesse al funzionamento del Servizio statistico provinciale, incluse quelle per l'estinzione delle passività del cessato Istituto provinciale di statistica (art. 12, comma 1, lettera b) e art. 14 della presente legge) - lire 510.000.000.

**Art. 16.***Abrogazione di norme*

1. La legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23, così come modificata dalla legge provinciale 7 agosto 1987, n. 20, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 maggio 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ  
96R0659

DOMENICO CORTESANI, direttore.

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

### CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herlo, 21

### L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A

### LANCIANO

LITCLIBROCARTA  
Via Renzetti, 8/10/12

### PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)

### SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

### MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 89

### POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

### CATANZARO

LIBRERIA NISTICO  
Via A. Daniele, 27

### COSENZA

LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53

### PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31

### REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

### VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

### ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11

### AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Neppi, 47

### BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71

### CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

### CASTELLAMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D

### CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

### ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo

### NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEIO  
Viale Augusto, 166/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portofino, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75  
NOCERA INFERIORE  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

### POLLA

CARTOLIBRERIA GM  
Via Cripei

### SALERNO

LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

### BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Caatiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27

### CARPI

LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15

### CESENA

LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5

### FERRARA

LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 18/18

### FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12

### MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210

### PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D

### PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 180

### RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7

### REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M

### RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16

### PORDENONE

LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A

### TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

### TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F

### UDINE

LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

### FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15

### LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30

### RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

### ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1627  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

### LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICINI  
Via Marconio Colonna, 68/70  
LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124

### ROMA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4

### TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10

### VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

## LIGURIA

### CHIAVARI

CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

### GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R

### IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45

### LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

### SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 38/R

## LOMBARDIA

### BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74

### BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13

### BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11

### BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4

### COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14

### CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72

### GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8

### LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A

### LODI

LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32

### MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32

### MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15

### MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4

### PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università

### SONDRIO

LIBRERIA ALESSO  
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **ALGERO**  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.à.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 82  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 61

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46R

◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Fionzenza, 4/B

◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRÁGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARDATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 385.000</li> <li>- semestrale ..... L 211.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 72.500</li> <li>- semestrale ..... L 50.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 218.000</li> <li>- semestrale ..... L 120.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 72.000</li> <li>- semestrale ..... L 49.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 215.500</li> <li>- semestrale ..... L 116.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 742.000</li> <li>- semestrale ..... L 410.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle Estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L 1.500
Spese per Imballaggio e spedizione raccomandata .....	L 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L 360.000
Abbonamento semestrale .....	L 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

